

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI

TRA

IL COMUNE DI COSIO VALTELLINO avente sede a Cosio Valtellino (SO) in Piazza S. Ambrogio, 21, C.F./P.IVA 00116340142 rappresentato dal Sindaco Giorgio De Giobbi nato a Bellano il 31.07.1986 e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cosio Valtellino.

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSIO VALTELLINO, con sede a Regoledo di Cosio (SO) in via P.L. Nervi, 1, C.F. 91007460149, nella legale rappresentante Pasini Giovanna nata a Cesena il 23/07/1973 e domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino

PREMESSO CHE

- il Comune di Cosio Valtellino è proprietario dei seguenti immobili di cui si allega planimetria catastale;
- che a seguito del Piano di dimensionamento, dell'autonomia didattica e dell'acquisizione della personalità giuridica, l'Istituto comprensivo di Cosio Valtellino comprende sul territorio del Comune di Cosio Valtellino le seguenti scuole:
 - a. scuola dell'Infanzia "Raggio di Sole" - via Roma, 27;
 - b. scuola dell'Infanzia "Aquilone" - piazza S. Martino, 20;
 - c. scuola primaria "Don Ugo Sansi" - via Roma, 35;
 - d. scuola primaria "C. Acquistapace" - via Stelvio, 237;
 - e. scuola secondaria di primo grado "A. Righini" - via P.L. Nervi, 1;
- che dall'a.s. 2012-2013, fa parte dell'Istituto anche la scuola dell'Infanzia di Rogolo "Papa Giovanni XXIII" - via XXV aprile, 1;
- che, a seguito del decentramento delle competenze dallo stato agli Enti Locali, sono state trasferite a questi ultimi le competenze relative alla rete scolastica;
- che permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- ai fini di contenere i costi della Pubblica Amministrazione il Comune di Cosio Valtellino è solito utilizzare spazi in condivisione con l'Istituzione scolastica per fini pubblici di tipo socio-culturale come di seguito elencati:
 - a. Palasport e spazi annessi Scuola Secondaria I° – Fr.ne Regoledo
 - b. Auditorium Scuola Secondaria I° – Fr.ne Regoledo
 - c. Seminterrato Scuola Secondaria I° e cortile annesso – Fr.ne Regoledo in via esclusiva
 - d. Palestra scuola Primaria – Fr.ne Regoledo
 - e. Sede della Filarmonica S.Cecilia – Fr.ne Regoledo
 - f. Aule seminterrato Scuola Primaria – Fr.ne Regoledo
 - g. Parco giochi retro scuola Primaria – Fr.ne Regoledo
 - h. Salone Scuola Infanzia – Fr.ne Regoledo
 - i. Palestra e locali ex mensa Scuola Infanzia – Fr.ne Cosio

CONSTATATO CHE

l'amministrazione Comunale

- ha concesso alla Filarmonica Santa Cecilia APS a partire dal 1990 in via esclusiva parte dei locali, situati al piano primo della scuola Primaria di Regoledo, dotati di ingresso autonomo, per totali 122 mq,
- durante il periodo extra-scolastico utilizza in via esclusiva, fin dalla sua realizzazione, il parco giochi che si trova sul retro della scuola Primaria di Regoledo, prevedendo l'apertura al pubblico del campo da basket ivi presente;
- per necessità organizzative, fin dalla realizzazione dell'immobile, il seminterrato della Scuola Secondaria di primo grado ed il cortile adiacente è adibito a magazzino comunale ed utilizzato dal Comune in via esclusiva;

CONSTATATO ALTRESÌ CHE

- tutti gli spazi concessi in via non esclusiva solitamente sono fruiti al di fuori degli orari scolastici e che il loro utilizzo non intralcia il lineare svolgimento delle attività didattiche le quali hanno comunque la priorità su qualsiasi iniziativa adottata dall'Amministrazione Comunale;
- il Comune, in accordo con l'Istituto Comprensivo, intende promuovere l'uso, in orario extra scolastico, dei locali scolastici o ad essi pertinenti, intesi come spazi da destinare al res pubblica con l'obiettivo di valorizzare il più possibile gli ambienti scolastici nell'ottica di crescita civile, sociale e culturale del territorio, senza pregiudizio per l'attività scolastica;
- nella prassi invalsa da decenni, detti spazi sono utilizzati promiscuamente dall'Istituto Comprensivo e dall'Amministrazione Comunale, ciascuno per le finalità di propria competenza;
- gli spazi sopra elencati sono dotati di ingresso autonomo e che per l'utilizzo degli stessi non è necessario entrare all'interno degli edifici scolastici ovvero dove si svolge l'ordinaria attività didattica;

ATTESO CHE

- L'Amministrazione comunale, si assume la responsabilità dell'utilizzo di detti spazi sia per attività proprie che da essa stessa patrocinata, tramite adeguate coperture assicurative e che, essendo la stessa proprietaria degli immobili, avoca a sé qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale che dovessero insorgere dall'utilizzo delle strutture scolastiche in orario scolastico ed extrascolastico da terzi non riferibili all'Istituzione scolastica;
- L'Amministrazione comunale intende provvedere il corretto utilizzo degli spazi in orario extra scolastico e si fa garante anche per conto terzi, ai quali dovesse concederne l'utilizzo tramite propria autorizzazione, manlevando l'Istituto Comprensivo anche da oneri manutentivi ad esso collegati;

VISTI

- l'art. 12, 2° comma, della Legge 04.08.1977, n. 517 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile e che il comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale;
- il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, nello specifico, il disposto di cui all'art. 89 che stabilisce che gli impianti sportivi realizzati per le scuole devono avere finalità polivalenti al fine di consentire un uso comune a più scuole e l'apertura alle attività sportive delle comunità locali e delle formazioni sociali operanti nel territorio, dando

atto che tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati alla utilizzazione integrata degli impianti devono essere stipulate apposite convenzioni;

- la Legge 11.01.1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che si pone l’obiettivo di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, in coerenza con il pieno utilizzo delle palestre scolastiche nell’ambito della collaborazione tra Enti locali volta ad ottimizzare l'uso complessivo delle strutture in un’ottica di efficientamento e buona gestione delle risorse;
- l’art. 1 comma 22 della Legge 107 del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), prevede che nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
- l’art 38 del Decreto Legge 129/18 ed in particolare il comma 1 che recita: Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

Ed il comma 3 del medesimo decreto che rammenta che il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché' alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Immobili concessi all’Istituto Comprensivo

Il Comune di Cosio Valtellino assegna all’Istituto comprensivo gli immobili come sopra identificati.

Art. 2 Concessione locali

L’Istituto Comprensivo Cosio Valtellino consente al Comune di utilizzare i seguenti locali:

- a. Palasport e spazi annessi Scuola Secondaria I° – Fr.ne Regoledo
- b. Auditorium Scuola Secondaria I° – Fr.ne Regoledo
- c. Seminterrato Scuola Secondaria I° e cortile annesso – Fr.ne Regoledo in via esclusiva
- d. Palestra scuola Primaria – Fr.ne Regoledo
- e. Sede della Filarmonica S.Cecilia – Fr.ne Regoledo, già nella disponibilità esclusiva del Comune anche in orario scolastico
- f. Aule seminterrato Scuola Primaria – Fr.ne Regoledo
- g. Parco giochi retro scuola Primaria – Fr.ne Regoledo già in via esclusiva al Comune in orario extrascolastico, riservandosi l’utilizzo per l’attività didattica e per l’ampliamento dell’offerta formativa
- h. Salone Scuola Infanzia – Fr.ne Regoledo
- i. Palestra e locali ex mensa Scuola Infanzia – Fr.ne Cosio

L'amministrazione comunale si riserva l'utilizzo dei locali per le proprie attività, per le attività patrocinate e per la concessione a terzi richiedenti in orario extrascolastico (e, per la sola Filarmonica, anche in orario scolastico);

In nessun caso potranno essere utilizzati locali scolastici da parte di soggetti che perseguono esclusivamente fini di lucro.

Art. 3 Finalità

Le parti riconoscono che i locali scolastici sono destinati prioritariamente alle esigenze didattiche delle Scuole, ivi comprese le attività funzionali all'insegnamento, di formazione/informazione del personale e dell'utenza.

Negli orari non interessati dalle suddette attività, i locali scolastici sono posti a disposizione dell'Amministrazione Comunale che può utilizzarle in conto proprio o concederle in utilizzo a terzi che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali.

Art. 4 Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data della sua stipulazione e può essere rinnovata alla medesima condizione previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 5 Obblighi del Comune

Il Comune provvede durante l'utilizzo in periodo extrascolastico (e, per la sola Filarmonica, anche in orario scolastico):

1. alla manutenzione e alla fornitura dei locali, assicurando a proprie spese la somministrazione del riscaldamento, della corrente elettrica e dell'acqua potabile nonché, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il rinnovo degli arredi e dei complementi di arredo;
2. all'assicurazione degli immobili contro la responsabilità civile, nell'ambito del contratto di assicurazione degli stabili di proprietà comunale;
3. a comunicare tempestivamente all'Istituto Comprensivo, qualora non fosse utilizzato in via diretta dall'Amministrazione Comunale, i dati di coloro ai quali viene concesso l'utilizzo degli spazi esplicitandone:
 - motivazione dell'utilizzo (coerenza tra lo svolgimento delle attività e destinazione d'uso dei locali medesimi);
 - individuazione del responsabile dell'attività (dati anagrafici, qualifica, recapito civico e telefonico);
 - durata e tempo di utilizzo;
4. a comunicare quali tipo di iniziative intende svolgere direttamente in detti spazi ed accordarne tempi e modalità.

Il Comune assume altresì:

1. la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature ivi collocate possano derivare a persone, cose e strutture (esonero del Dirigente da ogni responsabilità per i danni stessi);
2. la disponibilità a sostenere gli oneri relativi all'apertura e chiusura dei locali;

3. l'oneri di responsabilità per la pulizia dei locali nel caso di utilizzo per sé o per i terzi ai quali dovesse concederne la disponibilità.

Nel caso in cui il Comune avochi a sé l'utilizzo di strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per finalità socio-culturali, anche tramite Enti o Associazioni, questi ultimi si obbligano a sostenere gli oneri relativi all'apertura e chiusura dei locali, comprese le palestre, e alle pulizie.

Articolo 6 Obblighi dell'Istituto Comprensivo

L' Istituto Comprensivo si impegna,

1. a segnalare tempestivamente al Comune ogni episodio di danno o incuria che dovesse riscontrarsi nei locali scolastici, a causa dell'uso degli stessi da parte dei concessionari. Qualora si verificassero episodi di danno o incuria per accertata responsabilità di una concessionaria, ovvero in caso di recidiva, l'Istituto Comprensivo proporrà la revoca della concessione disposta; il Comune è tenuto ad avviare, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, il procedimento per la revoca. La contestazione degli eventuali danni arrecati è effettuata dal Dirigente Scolastico e la loro valutazione, ai fini del risarcimento, è definita dal Dirigente Scolastico per i danni a beni o arredi di proprietà della scuola e dall'Ente proprietario per i danni alle strutture.
2. Custodire e consegnare puliti ed in ordine gli spazi affidatigli al termine delle attività scolastiche. Gli adempimenti relativi alla custodia e pulizia dei locali scolastici utilizzati in orario extrascolastico ed i relativi oneri sono posti a carico della scuola ove si tratti di attività ampliativa dell'offerta formativa o comunque collegata al PTOF di Istituto. Se si tratta di spese connesse esclusivamente all'utilizzo dei locali, i relativi oneri sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potrà comunque rivalersi sui terzi avventori come da appositi regolamenti comunali.
3. a comunicare ogni anno alla fine delle lezioni, gli interventi di manutenzione ordinaria nelle diverse sedi. Gli interventi non previsti ma urgenti e indilazionabili che si rendono necessari durante l'anno vengono comunicati telefonicamente dall'ufficio di segreteria dell'istituto, seguiti da comunicazione scritta, al competente Ufficio Tecnico del Comune (es. riscaldamento, rottura porte/finestre, interventi idraulici, ecc...).

Articolo 7 Disposizioni transitorie

La presente convenzione decade automaticamente, salvo il caso di espressa conferma delle parti, nel caso di modifiche sopravvenute della legislazione di riferimento.

Articolo 8 Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Cosio Valtellino, 15 ottobre 2025

il Sindaco del Comune di Cosio Valtellino
DE GIOBBI GIORGIO

Il Legale Rappresentante dell'Istituto Comprensivo
PASINI GIOVANNA